

Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2024 (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)

23 aprile 2024

➤ *Fascicolo 1 - Istruzioni*

- a pagina 22, nel paragrafo “*Destinazione dell’otto per mille dell’Irpef*”, dopo le parole “*beni culturali*” sono aggiunte le parole “*, recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche*”;

➤ *Fascicolo 1 - Modello*

- nella sezione “*Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef*”, nel riquadro “*Stato*” è aggiunta l’opzione “*6 - Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche*”.

19 aprile 2024

➤ *Fascicolo 1 - Istruzioni*

- a pagina 2, nel box “*assistenza telefonica*” sono modificate le numerazioni per le chiamate da cellulare e dall’estero;
- a pagina 14, la tabella presente nel paragrafo “*Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi*” è sostituita;
- a pagina 14, al paragrafo “*Termini di versamento da parte degli eredi*”, la data del “*28 febbraio 2024*” è sostituita con “*29 febbraio 2024*”;
- a pagina 58, eliminato l’ultimo periodo del paragrafo “*Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)*”;
- a pagina 60, al paragrafo “*Sezione VI - Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36*”, dopo le parole “*31 dicembre 2023*” sono aggiunte “*o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione*”;
- a pagina 61, al primo rigo, il termine “*riacquisto*” è sostituito da “*acquisto*”;

- a pagina 61, al paragrafo “*Sezione VI - Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36*”, in corrispondenza di “Colonna 1”, dopo le parole “*mod. REDDITI PF 2023*” sono aggiunte le seguenti “*o indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2023.*”; la descrizione di “Colonna 2” è sostituita dalla seguente “*indicare il credito d'imposta maturato nel 2023. In questa colonna può essere indicato anche il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 e fino alla data di presentazione della dichiarazione. Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025.*”;
- a pagina 63, al paragrafo “*Credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica.*”, dopo la locuzione “*Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*” è aggiunto “*22 marzo 2024, Prot. 151739/2024,*” ed è eliminata la locuzione “*è stabilita*”; inoltre, dopo “*2023*” è inserita la locuzione “*è stabilita in 6,4500 per cento*”;
- a pagina 64, al paragrafo “*Credito d'imposta per attività fisica adattata*” la data “*dell'11 ottobre 2022*” è sostituita da “*24 marzo 2023*”;
- a pagina 64, al paragrafo “*Credito d'imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili*”, dopo la locuzione “*Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia*” è inserita la data del “*5 aprile 2023*”;
- a pagina 65, al paragrafo “*Nella colonna 2 (importo)*” al penultimo punto elenco alla fine del periodo dopo la locuzione “*erogazioni liberali effettuate*” è inserito “*nell'anno*”;
- a pagina 66, la colonna 4 è rinominata “*Rata/Spesa 2022*”; inoltre dopo le parole “*indicare l'importo*” sono state inserite “*della erogazione liberale effettuata nell'anno 2022*”, eliminando la restante parte del periodo;
- a pagine 103, nella descrizione della colonna 6, il codice “*11*” è sostituito dal codice “*9*”;
- a pagina 103, nella descrizione del Rigo RP41-RP47, “*colonna 7 (Percentuale)*”, il riferimento al codice “*11*” è sostituito dal codice “*9*”. Inoltre viene aggiunta la seguente frase: “*Se in colonna '2' sono indicati i codici 10 e 11 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i*

requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice '1'.”;

- a pagina 104, nella descrizione del Rigo RP48, “*Colonna 9 (detrazione del 90 per cento)*”, il riferimento al codice “11” è sostituito dal codice “9”; inoltre in corrispondenza della “*Colonna 10 (detrazione del 110 per cento)*” dopo la parola "20." Viene aggiunto il seguente periodo "*Riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, se in colonna 1 è indicato l'anno 2023 e nella colonna 7 è indicato il codice 1 e se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9, 16, 17, 18 e 20*";
- a pagina 104, nel paragrafo “*Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione*” dopo le parole “*dal 2014*” l’anno “2023” è sostituito da “2022”;
- a pagina 117, nella descrizione del Rigo RP65, “*Colonna 8 (rata del 90 per cento)*”, il riferimento agli anni “2022 o 2023” è eliminato;
- a pagina 118, nella descrizione del Rigo RP65, “*Colonna 10 (rata del 60 per cento)*”, il riferimento all’anno “2023” è eliminato;
- a pagina 135, in corrispondenza del “*rigo RN15*”, dopo la locuzione “*ed il 110 per cento del rigo RP60 colonna 2*” è inserito “*nonché il 90 per cento del rigo RP60 colonna 3*”;
- a pagina 135, in corrispondenza del “*rigo RN17 colonna 1*”, dopo la locuzione “*Deduzione_Massima=*” è inserito “€ 571”;
- a pagina 137, al paragrafo “*Rigo RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie*”, l’ultimo periodo “*Se è stato compilato anche il rigo RN6, col.3, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN31*” è eliminato;
- a pagina 144, al paragrafo “*Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24*”, il riferimento al rigo RN6, colonna 3, è eliminato;
- a pagina 145, al paragrafo “*Residuo del credito di cui al rigo RN28*” il riferimento è alla colonna “21”, in luogo della colonna “6” e ai paragrafi “*Residuo detrazioni start up da REDDITI*” gli anni “2021, 2022 e 2023” sono sostituiti da “2022, 2023 e 2024”;
- a pagina 149, nella descrizione del Rigo RV3, colonna 2, il riferimento alla Certificazione Unica è relativa al “2024” e non al “2023”;

- a pagina 151, al Rigo RV11, colonna 6, è stato eliminato il riferimento alla colonna 3; inoltre il titolo del paragrafo “*Sezione II-B - Acconto addizionale comunale all’IRPEF*” il riferimento al “2023” è sostituito con “2024”;
- a pagina 161 dell’Appendice, eliminato il quart’ultimo punto elenco;

➤ *Fascicolo 1 - Modello*

- al rigo CR31, la colonna 4 è rinominata “Rata/Spesa 2022”;

➤ *Fascicolo 2 - Istruzioni*

- a pagina 10, ultimo rigo, il riferimento alla Circolare n. 34 è relativo al “2022” e non al “2023”;
- a pagina 14, nelle istruzioni al rigo RL21, colonna 2, la frase da “*per maggiori*” a “*dilettantistiche*” è eliminata;
- a pagina 15, nella tabella i riferimenti a “2021” sono sostituiti con “2023” e nelle istruzioni della casella 1, il riferimento alle colonne “1 e 2” è sostituito alle colonne “1, 2, 3 e 4”;
- a pagina 16, al rigo RL32, i riferimenti ai rigi “RL32 e RL33”, sono sostituiti con “RL30 e RL31”;
- a pagina 19, al paragrafo “*Sezione IV – Redditi percepiti in qualità di erede e legatario*”, dopo le parole “*dal 1° gennaio 2018*” il riferimento al “31 dicembre 2023” è sostituito con “31 dicembre 2022”;
- a pagina 24, al rigo RM25 colonna 2, il riferimento al “31 dicembre 2021” è sostituito con “31 dicembre 2023”;
- a pagina 43, ai rigi RR2 e RR3 colonna 21, il riferimento al “2021” è sostituito con “2022”;
- a pagina 44, nella seconda sezione la frase da “*e i professionisti*” sino a “*D.lgs. n.36/2021*” è eliminata;
- a pagina 45, alle istruzioni del codice la frase “*si allega l’elenco delle casse previdenziali autonome interessate*” è eliminata
- a pagina 46, al paragrafo “*Come si compila la Sezione III*”, dopo le parole “*quadro RR*” il riferimento alla “*sez. II bis*” è sostituito con “*sez. III*”;

➤ *Fascicolo 2 - Modello*

- Al rigo RL30, il riferimento “*RL27*” è sostituito con “*RL29*”
- Al rigo RL32, il riferimento “*RL28 – RL29*” è sostituito con “*RL30 – RL31*”

➤ *Fascicolo 3 - Istruzioni*

- Alle pagine 121 e 122, in corrispondenza dei Codici Credito “R4”, R5”, “R6”, “R7” ed “R8”, tra i righe compilabili è stato inserito “RU2” ed eliminato “RU12”;
- a pagina 125, relativamente al Codice Credito T2, all’ultimo rigo è inserito anche la colonna 1 del rigo RU9 tra quelli compilabili;

➤ *Fascicolo 3 - Modello*

- Nel quadro LM, la colonna 2 del rigo LM47 è oscurata.

4 aprile 2024

➤ *Fascicolo 1 - Istruzioni*

- a pagina 9, “30 giugno 2024” è sostituito da “1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 è domenica)” e “30 luglio 2024” è sostituito da “31 luglio 2024”;
- a pagina 9, nello *strillette* del paragrafo “*Termini di versamento*” i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti “*I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di*

cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116, del TUIR (art. 37 del d.lgs. n. 13 del 2024).”.